



**PREMESSO**

• ..Che con Deliberazione ..... n. .... / ....., a conoscenza delle parti, l'Azienda ha indetto una gara "ponte" a procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'acquisizione del servizio di ricondizionamento e riutilizzo degli ausili per disabili, di cui al D.M. n. 332/99 e al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (G.U. n. 65 del 18/03/2017) occorrente alla ASL Viterbo, nelle more dell'espletamento della II<sup>a</sup> edizione della Gara Regionale in programmazione per l'annualità 2025, per un importo complessivo annuale a base d'asta di € 248.000,00 - Iva esclusa, con clausola risolutiva in caso di attivazione/aggiudicazione Gara Regionale 2025.

• ..Che con la Deliberazione ..... n. .... / ....., a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicato alla **ditta/R.T.I.** ..... , il servizio di ricondizionamento e riutilizzo degli ausili per disabili, per un importo di spesa complessivo annuale pari a € ..... – iva esclusa, (**ALLEGATO N. 2** – **Scheda tecnico/economica riepilogativa**).

• ..Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico, compresi gli allegati, Documentazione Tecnica), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

• .. Che il Fornitore, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. .... del ..... contratta con ....., con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N. 3** – **Copia**

Polizza n. ....del .....).

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO**

Oggetto del presente contratto è il servizio di ricondizionamento e riutilizzo degli ausili per disabili, servizi e attività resi a domicilio degli assistiti, di cui al D.M. n. 332/99 e al D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (G.U. n. 65 del 18/03/2017) occorrente alla ASL Viterbo, nelle more dell'espletamento della II<sup>a</sup> edizione della Gara Regionale in programmazione per l'annualità 2025, per un importo di spesa complessivo annuale pari a € ..... – IVA esclusa. (**ALLEGATO N. 2**).

Il servizio di cui all'oggetto del presente Contratto, dovrà includere le attività, di seguito riportate in via generica e meglio approfondite nel Capitolato Tecnico a cui si rimanda integralmente:

- a) Ritiro degli ausili presso il magazzino della ditta precedente fornitrice.
- b) Ritiro a domicilio a seguito di segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria degli ausili dismessi dall'assistito causa decesso, trasferimento, inutilizzo, ecc.
- c) Stoccaggio ausili ritirati, inventariazione ed etichettatura informatizzata degli stessi.
- d) Ricondizionamento/ricondizionamento ausili secondo le modalità successivamente descritte.
- e) Consegna dell'ausili a nuovo assistito, nei tempi e nei modi più avanti descritti, a seguito di segnalazione da parte dell'Azienda Sanitaria.
- f) Eventuale smaltimento a norma di legge degli ausili dichiarati fuori

	uso.	
	g) Attività di riparazione del guasto a domicilio su richiesta dell'assistito/Aziende Sanitaria.	
	Le attività indicate nel Capitolato Tecnico sono rivolte agli utenti aventi diritto (cd “assistiti”), identificati sulla base dell'autorizzazione emessa dall'Azienda Sanitaria secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza della ASL Viterbo.	
	<b><u>Ulteriori indicazioni</u></b>	
	Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato, relativamente ai seguenti articoli:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ART. 2 – Modalità di subentro al precedente fornitore;</li> <li>• ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio;</li> <li>• ART. 4 – Repertoristica;</li> <li>• ART. 5 – Verifica Servizio;</li> <li>• ART. 6 – Variazione Fornitura;</li> <li>• ART. 7 - Referenti del Fornitore – Responsabile del Servizio.</li> </ul>	
	Per le attività di consegna, installazione, messa in uso e addestramento, dovrà essere utilizzato personale in possesso delle specifiche conoscenze indicate nel Capitolato Tecnico, e corrispondente, per formazione e competenze, a quello indicato in offerta.	
	<b><u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u></b>	
	<b>Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (Art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/2023):</b> qualora in corso di esecuzione si renda	
		- Pag. 4 di 21 -

	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	<b>Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del</b>	
	<b>Codice:</b> la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di	
	esecuzione, nei seguenti casi: in base a futuri potenziali incrementi delle	
	prestazioni erogate dovute ad un aumento delle attività di emodinamica che	
	necessitano dell'utilizzo dei dispositivi medici specialistici di cui al presente	
	appalto, nonché in base ad esigenze aziendali connesse a modifiche	
	organizzative e sanitarie di siti/locali già esistenti ovvero nuove aperture di	
	siti/locali sanitari, oltreché modifiche dei flussi regionali che determinino	
	aumenti o comunque variazioni dell'attività di emodinamica aziendale.	
	La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore	
	contrattuale.	
	L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo	
	le proprie esigenze, senza che il Fornitore abbia nulla a recriminare in caso di	
	ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.	
	<b><u>Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. n. 36/2023)</u></b>	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in	
	diminuzione, del costo dei beni/del servizio superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
	per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del	
		- Pag. 5 di 21 -

	calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, con riguardo ai contratti di	
	servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione	
	dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.	
	<b><u>ART. 2 - DURATA</u></b>	
	L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 12 mesi (dodici) naturali	
	e consecutivi, <b>decorrenti dal .../.../.....</b> , con clausola risolutiva in caso di	
	attivazione/aggiudicazione Gara Regionale in programmazione per l'annualità	
	2025, senza che il fornitore abbia nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento	
	delle competenze spettanti relative al servizio in oggetto.	
	<b><u>Modifica del Contratto in Fase di Esecuzione</u></b>	
	<b>Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023):</b> La	
	stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, per una durata pari a	
	mesi 12 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o a condizioni ove	
	più favorevoli per questa stazione appaltante anche a seguito di una miglioria	
	sul prezzo proposto. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola	
	all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima	
	della scadenza del contratto originario. In casi eccezionali, il contratto in corso	
	di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla	
	conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si	
	verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal	
	caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	<b><u>ART. 3 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E</u></b>	
	<b><u>PAGAMENTI</u></b>	
	Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema	

	amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici con cadenza	
	mensile posticipata, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale	
	NSO/PEPPOL/P.E.C. al Fornitore per la relativa fatturazione.	
	Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente	
	in formato elettronico:	
	<input type="checkbox"/> CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK	
	<input type="checkbox"/> DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA'	
	SANITARIA LOCALE VITERBO.	
	Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:	
	• il CIG della procedura;	
	• il numero dell'ordinativo.	
	La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il	
	respingimento della fattura.	
	Le fatture dovranno inoltre riportare anche:	
	• il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva	
	(deliberazione);	
	• il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;	
	• il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.	
	Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime	
	cinque cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere	
	svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).	
	Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con	
	l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le	
	attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica	
		- Pag. 7 di 21 -

	della corrispondenza del servizio all'ordinativo emesso.	
	Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 «In caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo	
	netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;	
	le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,	
	dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di	
	collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di	
	regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
	dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto	
	invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a	
	provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata	
	formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di	
	cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera	
	direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al	
	subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».	
	I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come	
	previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e	
	U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le	
	condizioni del servizio offerto siano stati rispettati. È fatto divieto, anche in	
		- Pag. 8 di 21 -



	caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni	
	previste nella Documentazione di gara. Il Fornitore, per tale motivo, non	
	acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.	
	La liquidazione delle fatture, emesse con cadenza mensile posticipata, è	
	subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con	
	Deliberazione ..... n. ....../....., nella persona del Dott.	
	.....	
	Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi	
	sono le seguenti: .....	
	<b>IBAN .....</b>	
	<b><u>ART. 4 – PROJECT MANAGER</u></b>	
	Si richiede che il fornitore metta obbligatoriamente a disposizione della	
	Stazione Appaltante un proprio referente tecnico P.M. (Project Manager), che	
	si interfacci con il R.U.P. e il D.E.C. della Stazione Appaltante, ovvero in	
	aggiunta con ogni ulteriore soggetto preposto di questa S.A., per la gestione	
	della commessa (aspetti contrattuali e tecnici) sia nella fase propedeutica alla	
	firma del contratto sia durante tutta la durata dell'Appalto che include le	
	forniture dei Sistemi richiesti e relativi dispositivi connessi e/o accessori, le	
	consegne dei relativi materiali di consumo, i servizi aggiuntivi e le prestazioni	
	dettagliatamente descritte dal Disciplinare di Gara e dall'allegato Capitolato	
	Tecnico.	
	Rientrano nei compiti del P.M. le seguenti attività:	
	• gestione operativa dell'esecuzione del contratto;	
	• assistenza al collaudo delle attrezzature;	
	• definizione del piano di manutenzione, e quant'altro afferente	
		- Pag. 9 di 21 -

	al servizio di assistenza tecnica, delle forniture realizzate, nonché supporto al	
	monitoraggio e all’attuazione dello stesso;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• controllo e verifica periodica dell’andamento delle attività e</li> </ul>	
	delle performances e reporting ai referenti della Stazione Appaltante.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quant’altro.</li> </ul>	
	Dovrà assicurare, inoltre, la continua disponibilità verso la Stazione	
	Appaltante, in modo da recepire ogni eventuale indicazione, osservazione,	
	richiesta da questa espressa ed effettuare tutte le azioni e verifiche per	
	garantire il rispetto dei termini contrattuali.	
	<b><u>ART. 5 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO</u></b>	
	L’Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi	
	e risorse proprie. L’Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o	
	coordinamento nei confronti dell’Amministrazione con la quale collaborerà	
	lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.	
	<b><u>ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL</u></b>	
	<b><u>FORNITORE</u></b>	
	Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti	
	occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, secondo le	
	modalità e le specifiche indicate e richieste nella Documentazione di Gara, a	
	conoscenza delle parti e agli atti.	
	<b><u>ART. 7 – INADEMPIMENTI E PENALI</u></b>	
	1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione	
	Appaltante ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito,	
	nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto	
		- Pag. 10 di 21 -

stabilito dal Contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore,  
saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

Inadempienze	Penali
Ritardo nell'implementazione del sistema informativo	1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nella presa in carico degli ausili	1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo attivazione call center/numero verde/numero di contatto	1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nella consegna	25 euro per ciascun lavorativo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni. Superato tale termine, l'Amministrazione si riserva il diritto di risoluzione del Contratto
Ritardo nel ritiro	10 euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'esecuzione della riparazione per guasto senza sostituzione pezzi di ricambio da nuovo	25 euro per ciascun giorno lavorativo di ritardo

	Ritardo nell'esecuzione della	25 euro per ciascun giorno
	riparazione per guasto con	lavorativo di ritardo
	sostituzione pezzi di ricambio da	
	nuovo	
	Danno alla privacy	200 euro in caso di
	dell'assistito	accertamento
	Consegna di ausilio con carenze di	200 euro in caso di
	igienizzazione e/o revisione	accertamento
	Sostituzione di ausilio non	50 euro per ciascun giorno
	conforme	lavorativo di ritardo
	Ritardo invio reportistica di servizio	1 per mille del valore contrattuale
	all'Azienda Sanitaria	per ogni giorno lavorativo di ritardo
	In tutti gli altri casi di disservizi	Fino a 1000 € commisurata alla
	contestati rispetto alle prestazioni	gravità/entità dei disservizi e degli
	previste	inadempimenti contrattuali a
		discrezione dell'Azienda Sanitaria
		contraente
	<p>2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata</p>	

	risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al	
	Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo	
	non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione	
	per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di	
	pagamento della medesima penale.	
	4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni	
	5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere	
	l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei	
	prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di	
	urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi	
	aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque	
	restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.	
	6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al	
	Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi	
	della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie	
	rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.	
	7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude	
	peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del	
	Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli	
	eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la	

risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

8.	In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al
	Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per
	cento) del valore del Contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori
	danni.

9.	Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave ritardo. In tal caso la l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
----	---

## **ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a
risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023
e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122,
comma 2, del predetto D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità descritte
nell'allegato II punto 14 art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'ASL si riserva altresì
la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la
procedura di gara, qualora sopravvenissero disposizioni, da parte delle
Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso
oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della
Regione Lazio, Consip o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Si
procederà alla risoluzione del contratto in ogni caso di inosservanza delle
norme del Codice di Comportamento ASL, del P.T.P.C. nonché del P.T.T.I..
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 9 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI  
FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER  
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 10 – CESSIONE CREDITI E SUBAPPALTO**

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all’art. 120, comma 12, del Codice, meglio definito nell’allegato II punto 14 art.6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In sede di gara il Fornitore ha dichiarato di voler/ non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

**ART. 11 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.**

**n. 165/2001**

**Il Fornitore dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.**

**ART. 12 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle



	forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.	
	all'art. 11.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante	
	mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con	
	un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante	
	prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo	
	o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 all'art. 11 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<b><u>ART. 13 – TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u></b>	
	<b><u>CESSIONE - SCISSIONE</u></b>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
	concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di	
	trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni	
	dall'evento stesso.	
	L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal	
	contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione	
	inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado	
	di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti	
	dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 36/2023.	
	<b><u>ART. 14 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO</u></b>	
	L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
	necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.	

	L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
	all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
	del presente contratto.	
	<b><u>ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA</u></b>	
	A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha costituito a favore	
	dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria ( <b><u>ALLEGATO N. 3).</u></b>	
	La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
	principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
	le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
	fornitura ricevuti.	
	In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici	
	assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione	
	di penali.	
	L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla	
	cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	<b><u>ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u></b>	
	L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per	
	infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del	
	fornitore	
	stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù	
	dell'oggetto della fornitura.	
	A tal proposito, il Fornitore dichiara di aver stipulato idonea polizza	
	assicurativa di R.C.T. ( <b><u>ALLEGATO N. 4_Copia RCT –</u></b> <b>massimale</b>	
	<b>non inferiore non inferiore a 2.500.000,00 euro per sinistro e per anno</b>	

	assicurativo) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore	
	medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla	
	scadenza contrattuale, è fatto obbligo al Fornitore di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<b><u>ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI.</u></b>	
	Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di	
	eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
	dell'Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono	
	soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
	<b><u>ART. 18 - FORO COMPETENTE</u></b>	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente	
	il Foro di Viterbo.	
	<b><u>ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI</u></b>	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa	
	presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT	
	– Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle	
	procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento	
	Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla	
	Deliberazione DG. n.1620/2018.	
	Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL	
	di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.	
	<b><u>ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO</u></b>	
	Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si	

	applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale	
	per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023 e la Documentazione	
	di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico,	
	compresi gli allegati, Documentazione Tecnica,).	

	Letto, approvato e sottoscritto	
--	---------------------------------	--

.....	<b>AZIENDA S.L. DI VITERBO</b>	
-------	--------------------------------	--

	.....	<b>Il Direttore Amministrativo</b>	
--	-------	------------------------------------	--

	Dr./Sig. ....	Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
--	---------------	---------------------------	--

	<b>Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C. si approvano</b>	
	<b>espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13,</b>	
	<b>14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.</b>	

	.....	<b>AZIENDA S.L. DI VITERBO</b>	
--	-------	--------------------------------	--

	.....	<b>Il Direttore Amministrativo</b>	
--	-------	------------------------------------	--

	Dr./Sig. ....	Dr.ssa Simona DI GIOVANNI	
--	---------------	---------------------------	--

**Il presente contratto è firmato digitalmente dai Rappresentanti Legali**  
**delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii. -**  
**“Codice Amministrazione Digitale”.**